

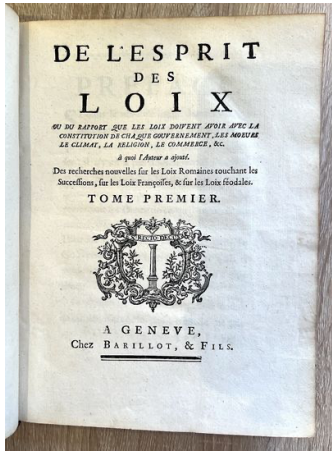
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: UN ALTRO PASSO VERSO L'ACCENTRAMENTO DEI POTERI

REPUBBLICA PARLAMENTARE

« La repubblica parlamentare è una forma di governo democratica in cui il Parlamento, eletto direttamente dai cittadini, detiene la centralità del potere legislativo e conferisce la fiducia al Governo, che ne è diretta emanazione. Il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica) ha funzioni di garanzia e rappresentanza dell'unità nazionale, spesso eletto indirettamente. »



SEPARAZIONE DEI POTERI



LEGISLATIVO:

creare, modificare o abrogare leggi, attribuita al Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) secondo l'art. 70 della Costituzione

ESECUTIVO:

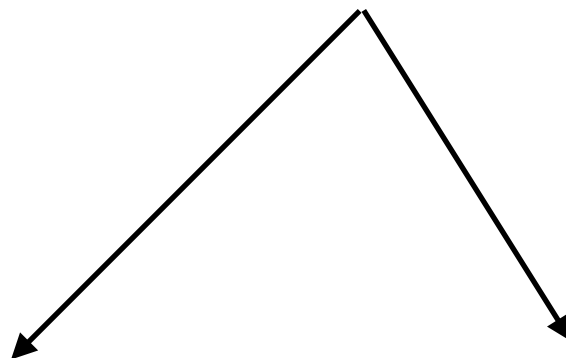
attuare concretamente le leggi e indirizzare la politica nazionale. E' attribuita al Governo,

GIUDIZIARIO:

funzione dello Stato, esercitata in autonomia e indipendenza dalla magistratura, volta ad applicare le norme giuridiche, dirimere controversie e punire atti illeciti in ambito civile, penale, amministrativo e costituzionale. Si basa sulla soggezione dei magistrati soltanto alla legge

IL POTERE LEGISLATIVO

creare, modificare, abrogare le leggi



ARTICOLO 70 COSTITUZIONE ITALIANA

« La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. »



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO 26/08/1789

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.



ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE



ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE

1) FASE D'INIZIATIVA

consiste nella presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione, a una delle due Camere. Spetta a Governo, parlamentari, 50.000 elettori, CNEL e Consigli regionali (art. 71 e 121 Cost.), dando il via al procedimento legislativo.

ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE

2) FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria nella formazione della legge ordinaria italiana consiste nell'esame preliminare di un progetto di legge da parte della Commissione parlamentare permanente competente per materia. Svolta in "sede referente", la Commissione analizza il testo, discute emendamenti, raccoglie informazioni e prepara una relazione per il Parlamento, fondamentale per l'approvazione finale.

ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE

3) FASE DECISIONALE

F decisionale, discussione e voto: costituisce il cuore dell'iter legislativo, disciplinato dall'art. 72 della Costituzione, in cui le Camere esaminano, modificano e approvano il progetto di legge. Essa segue solitamente la fase di iniziativa e istruttoria, culminando nell'approvazione del medesimo testo da parte di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

Procedimento normale

(in sede referente): La commissione esamina il testo, lo discute, approva emendamenti e prepara una relazione, rinviandolo poi all'Assemblea (aula) per la discussione e votazione finale.



Procedimento decentrato

(in sede deliberante/legislativa): La commissione approva il testo definitivo senza passare per l'aula, salvo che il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione chiedano il ritorno alla procedura normale.

approvano lo stesso identico testo.

ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE

3) FASE di PROMULGAZIONE e PUBBLICAZIONE

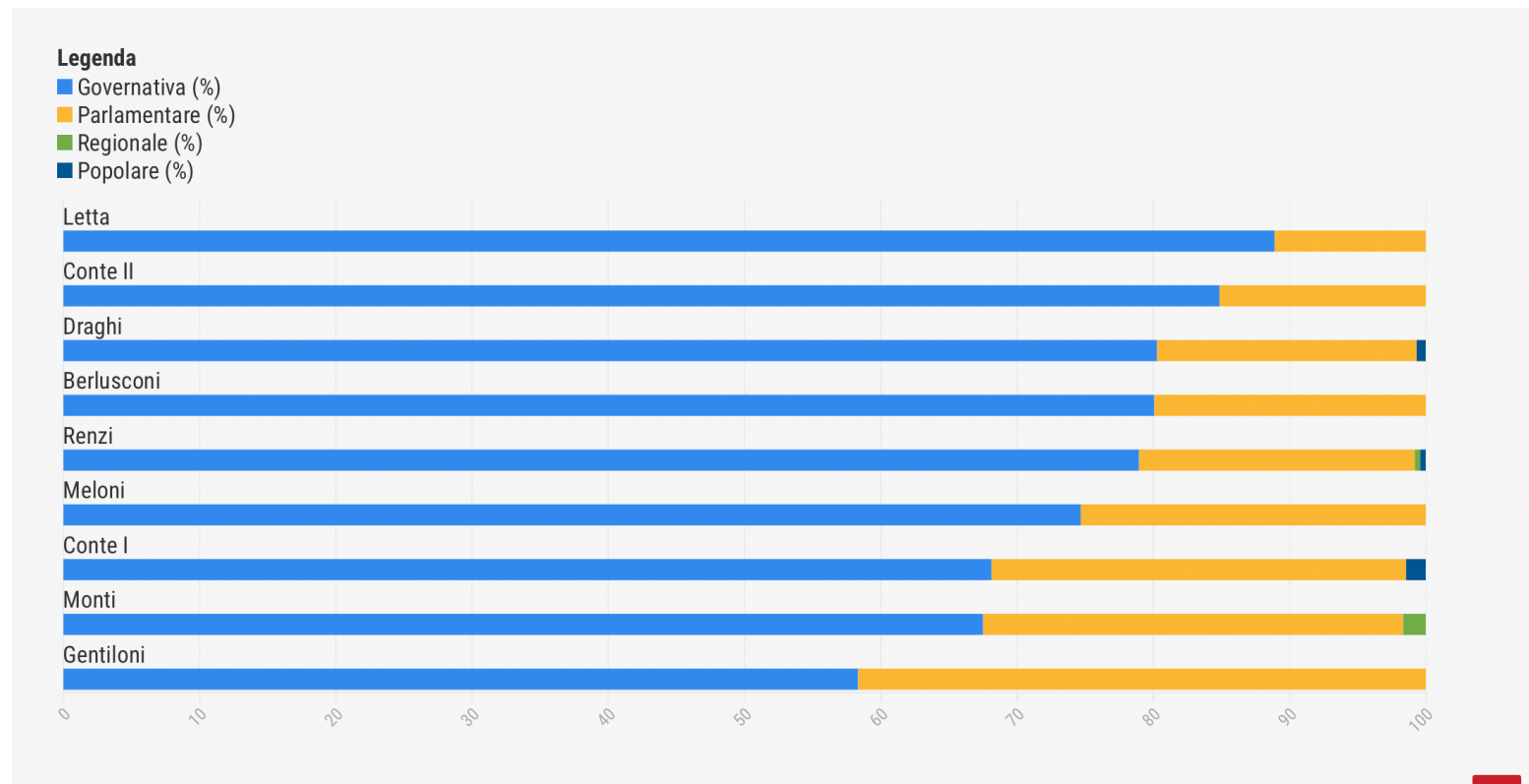
La fase di promulgazione (entro 30 giorni) è l'atto con cui il **Presidente della Repubblica** attesta la **regolarità costituzionale** della legge approvata e ne ordina l'osservanza. Segue la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale** a cura del Ministro della Giustizia, garantendo la conoscibilità. Entra in vigore, di norma, **dopo 15 giorni** (vacatio legis).

Il Presidente della Repubblica firma la legge e può esercitare un "**veto sospensivo**" (rinvio alle Camere con messaggio motivato), ma è obbligato a promulgare se le Camere riapprovano il testo.

ITER di APPROVAZIONE per le LEGGI ORDINARIE

5) FASE di ENTRATA IN VIGORE

(dopo 15 giorni di vacatio legis)



LEGGI DI INIZIATIVA PARLAMENTARE NELLE ULTIME LEGISLAZIONI (2008-2023):

Dal grafico emerge che la legislazione che segue il normale iter parlamentare è sempre meno utilizzata perché si preferisce avvalersi di strumenti derivanti dal governo (potere esecutivo) quali i DL

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE NEL GOVERNO MELONI

Delle **20 leggi di iniziativa parlamentare** approvate finora **9** sono **ratifiche di trattati internazionali** (ed era scontato). Ci sono poi **3** leggi istitutive di altrettante **commissioni d'inchiesta parlamentare** (femminicidio, mafia e illeciti ambientali). A cui se ne aggiungono altre **7** di **natura ordinaria**. Tra queste ultime, **le principali hanno riguardato la pirateria, l'introduzione del reato di omicidio nautico, la diagnosi di celiachia e diabete nei bambini.**

PRINCIPALI STRUMENTI LEGISLATIVI UTILIZZATI DAL GOVERNO MELONI:

Decreto Legge :

Il decreto-legge (abbreviato in D.L.) è un atto normativo provvisorio con forza di legge emanato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade retroattivamente (ex tunc)

Decreti Legislativi:

Un decreto legislativo (D.Lgs.) è un atto avente forza di legge emanato dal Governo (Consiglio dei Ministri) su delega del Parlamento, solitamente per disciplinare materie complesse o tecniche. È previsto dall'art. 76 della Costituzione, che impone al Parlamento di definire principi, criteri direttivi e tempi limite nella "legge delega".



- **Differenza con il Decreto Legge (D.L.):** Il decreto legislativo nasce da una delega preventiva del Parlamento, mentre il decreto legge è adottato dal Governo per urgenza e richiede una conversione successiva.

DATI EMANAZIONE DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI DEL GOVERNO MELONI AL 31-12-2025

117 D.L., di cui 101 convertiti dal Parlamento (in media un DL ogni 10 giorni)

121 D.lgs, di cui 67 di recepimento della normativa Europea

esempio —> Decreto sicurezza, ex D.L.1660)

E RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO? LE MOSSE DEL GOVERNO MELONI

CANCELLAZIONE
dell'ABUSO D'UFFICIO

RIFORMA DELLA CORTE
DEI CONTI

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

PREMIERATO

CANCELLAZIONE dell'ABUSO D'UFFICIO

« Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'**incaricato di pubblico servizio** che, **nello svolgimento delle funzioni** o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, **intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale** ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. »

CANCELLAZIONE dell'ABUSO D'UFFICIO

Abuso di vantaggio,

ossia quando il pubblico funzionario agisce intenzionalmente per ricevere o dare un vantaggio ad altri (es. raccomandazioni in un concorso pubblico)

Abuso di danno,

ossia quando un funzionario pubblico procura ad altri un danno. Esempi: permesso di costruzione negato per futili motivi da amministratore locale, magistrato in malafede che fa sparire un elemento di prova a favore di un indagato. L'abuso d'ufficio serviva anche per punire casi di magistrati irresponsabili.

Conflitto d'interessi: pubblico ufficiale che compie atti in un ambito nel quale ha degli interessi personali



Sul tema del conflitto di interessi è intervenuto l'11 luglio il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia, secondo cui **l'abrogazione dell'abuso d'ufficio potrebbe lasciare dei vuoti nel controllo dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche**, dal momento che senza questo reato potrebbe non essere punito «chi favorisce senza un corrispettivo economico una persona in un concorso, o chi assegna direttamente un contratto».

CANCELLAZIONE dell'ABUSO D'UFFICIO

VUOTO NORMATIVO: come il governo meloni ha affrontato il vuoto normativo?

Introduzione **articolo 314 bis**: Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

l'introduzione dell'art 314 bis non copre fattispecie di reato previste dall'abrogato « abuso d'ufficio » ed è stato istituito solo successivamente per far fronte alle richieste dell'UE che aveva

il rischio dovuto all'abrogazione di questo reato è la sanzionabilità mediante i soli strumenti amministrativi (ricorso al TAR) con una diminuzione di tutele per il cittadino e un conseguente aumento di spese a suo carico

RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI

1) **Responsabilità erariale:** si prevede un tetto al risarcimento del danno erariale per colpa grave, fissato ad un massimo del 30% di quello cagionato o comunque un tetto di due annualità di stipendio. Inoltre al funzionario pubblico colpevole di danno erariale (esclusi i casi di dolo), se provvede spontaneamente al pagamento degli importi indicati nella sentenza definitiva, non si applicano le sanzioni accessorie. l'avvenuto spontaneo adempimento del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima.

Quindi, ai sensi di questa norma, qualora l'agente provveda spontaneamente al pagamento degli importi indicati nella sentenza definitiva non si avranno ulteriori conseguenze in termini disciplinari o con riguardo ad altre sanzioni accessorie.

2) **Riduzione dei tempi di prescrizione:** si prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso "indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne siano venuti a conoscenza". In caso di occultamento doloso del danno, "realizzato con una condotta attiva", "la prescrizione di cinque anni si considera dalla data della sua scoperta".

3) **Scudo amministratori pubblici:** in quanto si dispone che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, visti o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi in assenza di pareri formali interni o esterni di contrario avviso”.

Con tale norma gli amministratori (membri del governo, sindaci, responsabili di organi regionali e provinciali) in « buona fede » non saranno più responsabili per danno erariale, qualora gli atti amministrativi siano stati approvati sulla base di pareri tecnici o amministrativi; la condanna è tenuta solo in caso di dolo accertato

4) **Riorganizzazione Corte dei Conti:** viene dato più potere al Procuratore Generale in tema di indirizzo, coordinamento e controllo. Si ha quindi una maggiore gerarchizzazione e una minore autonomia. Si intacca l'art.107 c.3 della Costituzione

5) **Controllo preventivo:** si stabilisce che qualora un atto della PA superi il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, non sia più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori che lo abbiano adottato, qualora dalla sua attuazione derivino danni all'erario.

Si prevede l'esclusione della gravità della colpa, quando il fatto dannoso tragga origine, non solo dall'emanazione di un atto visto e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ma anche dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. Con tale disposizione le condotte gravemente colpose e dannose saranno non perseguibili, indiscriminatamente, a condizione che derivino dall'atto visto o da quelli allegati e richiamati nello stesso.

Conclusione: tutte queste disposizioni hanno come unico obiettivo la tutela e l'impunità degli amministratori a scapito del bene pubblico, con conseguenti e possibili danni nei confronti della collettività.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

In data 30/10/2025, attraverso il procedimento di revisione costituzionale, è stata posta in essere la riforma della giustizia, la cosiddetta « Riforma Nordio » voluta dal Governo Meloni.

Essendo una riforma che riguarda articoli della Costituzione, per una modifica immediata sarebbe stato necessario un procedimento aggravato consistente in una doppia approvazione alla Camera e in Senato con una maggioranza, nella seconda votazione, di almeno 2/3.

Ciò non è avvenuto e , di conseguenza, è stato possibile, attraverso al sottoscrizione di più di 500 mila elettori, convocare un referendum popolare privo di quorum.

I punti salienti della riforma sono 4:

SEPARAZIONE DELLE
CARRIERE TRA GIUDICI E
PM

CREAZIONE DI 2 CSM

SORTEGGIO DEI
COMPONENTI DEL CSM

ISTITUZIONE DELL'ALTA
CORTE DISCIPLINARE
PER I MAGISTRATI

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA GIUDICI E PM

Attualmente in Italia giudici e PM sono reclutati attraverso un unico concorso pubblico. Entrambe



le figure sono magistrati, ma questi svolgono funzioni differenti.

Una volta superato il concorso pubblico, i futuri magistrati potranno scegliere sia la sede di assegnazione sia la funzione che intendono ricoprire (in base alle disponibilità del bando).

CREAZIONE DI 2 CSM

Con la riforma si istituiscono per i magistrati due strade differenti e separate, comportanti 2 concorsi diversi.

Il CSM è l'organo con il quale – in virtù della sua indipendenza e autonomia – la magistratura si gestisce da sola, naturalmente secondo delle regole e sulla base di una composizione precisa

Oggi—>Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno della magistratura italiana, composto da 33 membri (3 di diritto e 30 elettivi) secondo la riforma del 2022, con mandato di 4 anni. Ne fanno parte il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, più 20 magistrati ("togati") e 10 membri laici (professori/avvocati). Il CSM, quindi, è l'organo con il quale, in virtù della sua indipendenza e della sua autonomia, la magistratura si autogestisce.

Con la Riforma—> Data la separazione delle carriere tra PM e giudici, vengono creati due organi distinti un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri.



SORTEGGIO DEI COMPONENTI DEL CSM

Attualmente il CSM è così composto, per un totale di **33 membri**:

- **Membri di diritto (3):**
 - Il **Presidente della Repubblica**, che lo presiede.
 - Il **Primo Presidente della Corte di Cassazione**.
 - Il **Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione**.
- **Membri Elettivi (30):**
 - **20 Magistrati** ("togati"): **eletti dai magistrati ordinari** (2 dalla Cassazione, 5 dalle procure, 13 dalla magistratura giudicante).
 - **10 Membri "laici"**: **eletti dal Parlamento** in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di professione.
- **Vicepresidente**: Eletto dal CSM tra i membri laici designati dal Parlamento

CON LA RIFORMA: al solo scopo di evitare l'influenza delle correnti interne alla magistratura nell'indicare i **membri del CSM**, la riforma prevede un **meccanismo di sorteggio** degli stessi. I membri togati non saranno più eletti dai colleghi tramite competizione tra liste, ma estratti a sorte tra tutti i magistrati aventi i requisiti necessari.

I **requisiti** presi in considerazione saranno i seguenti:

- Anzianità di servizio: Devono aver superato una certa soglia di esperienza professionale (solitamente la terza o quarta valutazione di professionalità).
- Assenza di sanzioni: Non devono aver riportato sanzioni disciplinari gravi.
- Ripartizione numerica: Il sorteggio deve garantire la rappresentanza delle diverse funzioni (ad esempio, una quota per i magistrati di legittimità, ovvero la Cassazione)

Per quanto riguarda **membri laici**, questi potranno esser **scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione**. In questo caso, il Parlamento in seduta comune procede alla formazione di un elenco di nomi idonei, dal quale si può procedere al sorteggio o alla votazione, a seconda della versione definitiva del testo attuativo, per bilanciare competenza e casualità.

ISTITUZIONE DELL'ALTA CORTE DISCIPLINARE PER I MAGISTRATI

Oggi in Italia i procedimenti disciplinari (che sono quei “processi interni” che servono per capire se un giudice o un pubblico ministero ha fatto qualcosa di scorretto mentre svolgeva il suo lavoro) sono decisi da una sezione specifica del CSM, che, come abbiamo detto, è un unico organo di autogestione della magistratura. Con la riforma, oltre a creare i due diversi CSM, si creerebbe anche un altro organo, l'Alta Corte, per far decidere dei procedimenti disciplinari e anche qui ci sarebbe l'estrazione a sorte.



I MOTIVI PER VOTARE « NO » AL REFERENDUM



shutterstock.com • 1169034430

La riforma cambia il modello costituzionale del CSM poiché questo da essere unico verrà diviso in tre organi (un CSM per i giudici, uno per i pm e un'Alta corte disciplinare) con specifiche funzioni attribuite a ciascuno di essi. É chiara quindi l'intenzione del Governo di alterare l'equilibrio tra poteri disegnato dalla Costituzione, rendendo lettera morta l'Art. 104 che prevede "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

Ciò avviene, in particolare, attraverso alcuni passaggi

COME SIAMO ARRIVATI AL REFERENDUM

Come si è arrivati a questo referendum è chiara rappresentazione di come l'esecutivo abbia voluto gonfiare il petto, ancora una volta, sul tema giustizia.

La Costituzione prevede la possibilità di modifiche, ma predispone anche un procedimento complesso, aggravato che, dovrebbe incoraggiare un confronto non solo all'interno dell'ambito parlamentare ma, soprattutto, nella società stessa.

E' avvenuto esattamente il contrario. Il 22 ed il 23 marzo **siamo chiamati a votare perché la riforma non ha ottenuto l'approvazione dei due terzi del Parlamento**. In assenza di una condivisione larga, il governo, anziché favorire la discussione, ha voluto fare da solo, con un procedimento "blindato": dopo la prima approvazione, per le altre tre votazioni previste non è stato possibile presentare emendamenti. Si è arrivati in fondo con lo stesso testo con cui era iniziato il percorso d'approvazione.

È la prima volta nella storia della repubblica che una riforma della Costituzione viene approvata in questo modo. Una procedura affrettata e "chiusa" che è esattamente il contrario di quella auspicata da padri e madri costituenti.

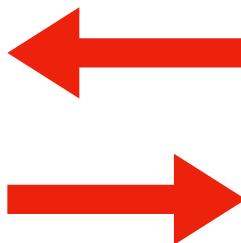
LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

É errata e non veritiera la narrazione che vede cambi frequenti di funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Come sappiamo oggi, giudici e pubblici ministeri si formano e fanno il concorso insieme, la carriera è una, poi assumono funzioni diverse, giudicante o requirente.

Fermo restando che il passaggio di carriera può avvenire una solo volta nell'arco della vita lavorativa di un magistrato, nel 2024 su il totale dei magistrati, pari a circa 9000 unità, solo lo 0,4% ha deciso di effettuare il cambio di carriera.

Dati questi numeri si può affermare che, di fatto, esiste già una separazione di funzioni.

A conferma di ciò appare superfluo indicare la comunque significativa percentuale di processi che termina con l'assoluzione del giudice fronte delle richieste di condanna avanzate del pubblico ministero che, in teoria, dovrebbe cercare le prove sia a carico che a discarico dell'imputato svolgendo, al pari del giudice, quella funzione pubblica incentrata sulla medesima cultura giurisdizionale determinata, altresì, dal medesimo percorso formativo .



Con le carriere separate il rischio è quello di un pubblico ministero speculare alla difesa e, quindi, con il solo intento di ottenere condanne a scapito della ricerca dell'effettiva verità. Questo rende più vulnerabili gli imputati che non possono permettersi costosi collegi di difesa.

IL SISTEMA DI SORTEGGIO

L'istituzione del sistema basato su sorteggio previsto dalla riforma non farebbe che indebolire la funzione del Consiglio Superiore della Magistratura a favore di un maggior peso riconosciuto alla cosiddetta « componente politica ».

Su questo punto è specificare come differenti siano le modalità di sorteggio utilizzate per la componente laica e quella laica.

Per la prima, si assisterà ad un sorteggio totale. Tutti i giudici o pubblici ministeri che hanno i requisiti per essere nominati potranno essere sorteggiati e questo prescindendo dalla loro volontà di far parte dei rispettivi Consigli Superiori della Magistratura.

Il sorteggio, che per componenti della riforma avrebbe lo scopo di limitare il peso delle correnti all'interno dei CSM, porterebbe con sé il rischio di collocare in posizioni assai delicate figure inadatte o, comunque, influenzabili.



Far parte dei CSM o dell'Alta Corte Disciplinare comporta il dover valutare, anche dal punto di vista sanzionatorio, altri magistrati con la consapevolezza che l'operato all'interno dei consigli o della corte potrebbe incidere negativamente sulle valutazioni a cui periodicamente tutti i magistrati sono sottoposti condizionando, così, eventuali avanzamenti di carriera.

La riforma predispone una struttura il cui cardine è la sproporzione tra componenti “togati” e “laici” di nomina politica. Mentre i magistrati di carriera saranno selezionati con sorteggio puro, i membri c.d. « laici » saranno sorteggiati all'interno di una lista predisposta dalle camere. Nell'individuazione delle figure sorteggiabili prevarrà, quindi, la maggioranza parlamentare determinandosi così indirettamente l'ennesima invasione di campo dell'esecutivo.



LA CREAZIONE DI DUE CSM

Lo sdoppiamento di uno dei maggiori organi di rilevanza costituzionale renderà i nuovi Consigli Supremi della Magistratura meno autorevoli e meno influenti con il rischio, in ipotesi non infrequente, che gli stessi si possano esprimere in maniera differente su questioni comuni.

Proprio l'eventualità che tali circostanze si possano verificare comporta un indebolimento dell'organo rispetto alla sua precedente struttura unitaria.

Una struttura che favorisce, ad ora, un confronto interno tra le diverse anime del CSM riuscendo a bilanciare non solo le diverse vedute delle correnti rappresentate, ma anche la presenza della rappresentazione laica.

Non convince neppure l'idea che lo sdoppiamento di due CSM produrrà una minore influenza reciproca tra giudici e PM, dato il venir meno di un unico organo di governo autonomo.

In base ai dati forniti dallo stesso Ministero della Giustizia, ripresi dal « Sole 24 ore », sono circa il 46% i casi nei quali i giudici hanno proceduto con un'archiviazione a fronte di una richiesta di condanna da parte del Pubblico Ministero.

Ciò non fa altro che testimoniare come la presenza di un unico Consiglio Supremo della Magistratura, la conoscenza tra magistrati, così come un unico percorso di studi e formazione, non influisca affatto su coloro chiamati ad esercitare la funzione giudicante.

Il rischio di intimidazioni e pressioni è quindi presente ed è amplificato dal fatto che eventuali ricorsi avverso i giudizi dell'Alta Corte saranno predisposti avanti ad un altro collegio dell'Alta corte stessa.

L'ALTA CORTE DISCIPLINARE

Le osservazioni svolte con riferimento alla composizione dei due CSM valgono anche per la composizione dell'Alta Corte Disciplinare, i cui componenti sono sorteggiati. Anche qui come per i CSM il sorteggio per i togati sarà puro mentre per i laici scelti dal Parlamento sarà temperato poiché tali figure saranno scelte da una lista decisa dalle Camere.

Appare fumosa la composizione dell'Alta Corte che vede, rispetto al vecchio Consiglio Superiore della Magistratura, una diminuzione della presenza di magistrati.

Non è, infatti, presente nella legge nessun riferimento normativo che indichi la formazione dei collegi che saranno chiamati a giudicare i magistrati. È confermata la presenza in questi organi giudicanti anche dei c.d. « togati » ma non è specificata alcuna proporzione così come non viene fatta menzione di quanti membri laici faranno parte dei singoli collegi.

Piccolo dettaglio, anche questo però segno dell'impostazione complessiva della riforma: il rapporto laici/togati si modifica a favore dei laici (6 componenti su 15 è infatti più di 1/3).

L'elemento più rilevante è dato, però, dalla separazione della Corte Disciplinare dal CSM. La scelta del Costituente di affidare al CSM anche il sindacato disciplinare di magistrati si iscrive, infatti, in quella complessiva articolazione di strumenti di garanzia dell'indipendenza dei magistrati.

La leva disciplinare è, infatti, un potenziale strumento di pressione sul magistrato e ne mette a rischio l'indipendenza.

Un'indipendenza che risulta essere ulteriormente intaccata dalla circostanza che vede l'Alta Corte Disciplinare, seppur in composizione differente, competente a valutare il ricorso proposto dal magistrato avverso la sanzione a lui comminata.

In pratica con la riforma, a differenza della situazione attuale dove competenti per l'appello delle decisioni disciplinari sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si avrà il solito organo formato da membri estratti a sorte che valuteranno più volte il medesimo ricorso.

SOSTENIBILITÀ DEI COSTI

Non secondario è, infine, l'aumento dei costi. È abbastanza intuitivo comprendere come il passaggio da un organo a tre organi produrrà un aumento di oneri per lo stato con il risultato, tutt'altro che edificante, di rendere più complesso il sistema giustizia.

Una complessità già riscontrata, sul piano processuale, con l'inasprimento del massiccio apparato repressivo data l'istituzione, durante il governo Meloni, di 57 nuove fattispecie di reato pronte ad ingorgare ancor di più il sistema giustizia.